

STATUTO

IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASSANO ALLO IONIO CS
CONTRADA LACCATA SNC
Numero REA: CS - 230189
Codice fiscale: 03363410782
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

	nel testo che segue:	
	"Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Cassano allo Ionio, la società coopera-	
	tiva sociale denominata "Il Mandorlo Società Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, se-	
	di secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove";	
	- di modificare l'art. 36 dello Statuto sociale nel testo che segue:	
	"Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomi-	
	na un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la	
	sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui	
	all'art. 20409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei con-	
	ti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c.";	
	- di regolare il funzionamento della Società con le norme contenute nello	
	STATUTO, per come modificato, adottato ed approvato nel seguente testo	
	contenente la modifica deliberata:	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Cassano allo Ionio, la società coopera-	

	tiva sociale denominata "Il Mandorlo Società Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, se-	
	di secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere proroga-	
	ta con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dis-	
	senzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli in-	
	teressi generali della comunità, alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale e lavorativa dei cittadini, in special modo dei soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento coope-	
	rativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impe-	
	gno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario,	
	il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzio-	
	ni pubbliche.	
	La Cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e	
	della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con	
	altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala	

	locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgi-	
	mento delle risorse vive della comunità attraverso sia la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi di cui alla legge 381/91 lett. a, che attraverso lo	
	svolgimento di attività produttive nei vari settori, in conformità a quanto	
	previsto dalla legge 381/91 lett. b e successive modificazioni ed integrazio-	
	ni.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva, la cooperativa impiegherà princi-	
	palmente soci lavoratori retribuiti, fra cui	
	soci svantaggiati in misura non inferiore a quella prevista	
	dalla citata legge 381/91, dando occupazione lavorativa agli stessi alle mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali, che saranno regolati con l'apposito regolamento interno di cui alla	
	L. 142/2001.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi	
	organismi periferici e territoriali.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci co-	
	me più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto principale lo svol-	
	gimento delle attività previste dalla legge 381/91 lett. a) e b).	
	Ha quindi come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
	A) Attività socio-assistenziali ed educative quali:	
	1. servizi, sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra loro,	

	di assistenza domiciliare e ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria, tera-	
	peutica, infermieristica, e riabilitativa in favore di anziani, infermi e porta-	
	tori di handicap fisici, psichici e sensoriali, nonché in favore di ex degenti	
	di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodi-	
	pendenti, di alcolisti, di minori e famiglie in situazioni di disagio, al fine di	
	prevenirne (istituzionalizzazione e favorirne la riabilitazione e l'integrazione	
	sociale, anche attraverso programmi terapeutici differenziati nonché piani	
	d'inserimento lavorativo personalizzati aventi finalità riabilitative che colle-	
	ghino funzionalmente la predetta attività socio-assistenziale con l'intera at-	
	tività di servizi svolta, ed anche in collaborazione con le ASP, gli ENTI Loca-	
	li e le Associazioni rappresentative dei soggetti suddetti;	
	2. fornire l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza	
	presso case di cura, case di riposo o luoghi di villeggiatura;	
	3. servizi di telesoccorso, tele-controllo, tele-assistenza, telemedicina e ser-	
	vizi telematici in genere in favore di anziani, disabili e di tutte le categorie	
	di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni o controlli lo-	
	cali, nazionali ed internazionali;	
	4. gestione di centri residenziali e/o semi-residenziali, socio-educativi, tera-	
	peutici e di riabilitazione, centri diurni, centri di ritrovo, circoli ricreativi,	
	comunità alloggio, case famiglie, case di riposo, case-albergo, residenze sa-	
	nitarie assistenziali, centri e servizi di accoglienza, in favore di tutte le cate-	
	gorie di svantaggio sociale;	
	5. assistenza domiciliare ad anziani, a soggetti portatori di handicap fisico	
	e psichico, a malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che necessiti	
	di assistenza o riabilitazione onde favorire l'esercizio di attività che altri-	

	menti sarebbero precluse;	
	6. assistenza, animazione e gestione di Case di Riposo, compresa eventuale	
	somministrazione di cibi e bevande;	
	7. assistenza, animazione e gestione di Comunità Alloggio, compresa som-	
	ministrazione di cibi e bevande;	
	8. assistenza, animazione e gestione di centri diurni, compresa la sommini-	
	strazione di cibi e bevande;	
	9. assistenza, animazione e gestione di ospedali e day hospital compresa la	
	somministrazione di cibi e bevande;	
	10. trasporto ed accompagnamento di soggetti anziani, portatori di handi-	
	cap fisico e psichico, malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che	
	necessiti di assistenza, sia nel territorio nazionale che estero;	
	11. servizi di assistenza presso soggiorni estivi per anziani;	
	12. realizzazione e Gestione Case di Riposo, Casa Famiglia, Centro Diurno	
	e S.I.R. (Struttura Intermedia Residenziale);	
	13. Gestione centri diurni e/o centri sociali per anziani presso case di ripo-	
	so;	
	14. assistenza domiciliare diurna e notturna;	
	15. servizio prenotazioni visite specialistiche; disbrigo pratiche sanitarie -	
	amministrative;	
	16. servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati a domicilio pres-	
	so la famiglia, la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali,	
	case di cura, case di riposo, in luoghi di villeggiatura marini e montani;	
	17. realizzazione e gestione di strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	

	18. realizzazione gestione di comunità terapeutiche;	
	19. realizzazione gestione di strutture protette, comunità alloggio, unità di	
	convivenza, centri socio riabilitativi, case di riposo, asili nido, case di cura,	
	ecc.;	
	20. attività connesse all'utilizzo di nuove tecnologie telemedicina, telesoc-	
	corso/teleassistenza);	
	21. attività territoriale di prevenzione del disagio e promozione della salute;	
	22. attività di prevenzione e cura e/o riabilitazione sanitaria e sociale per	
	portatori di handicap fisico-psichico e/o sensoriale, minori, anziani, soffe-	
	renti psichici, mediante servizi sanitari e di riabilitazione;	
	23. assicurare continue occasioni di formazione, aggiornamento ed appro-	
	fondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garanti-	
	re prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di:	
	24. favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didatti-	
	che, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardano principal-	
	mente i minori e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, econo-	
	miche e culturali;	
	25. favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale	
	nei settori della comunicazione, formazione, informazione, innovazione, am-	
	biente, scuola ecc.;	
	26. realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri diurni e	
	residenze per giovani in difficoltà, minori, ragazze madri	
	ecc.;	
	27. promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazioni culturali;	

	28. promuovere e sviluppare il turismo sociale, culturale anche attraverso	
	l'organizzazione e la gestione di viaggi, visite guidate ecc.;	
	29. gestione di asili nido;	
	30. realizzazione e gestione di centri di informazione e orientamento;	
	31. attività di formazione professionale, insegnamento, consulenza, ricer-	
	ca, documentazione e attività editoriali connesse;	
	32. promozione e organizzazione di convegni scientifici in materia so-	
	cio-sanitaria ed educativa;	
	33. gestire ricerche territoriali nel campo della sanità e dei servizi sociali;	
	34. realizzazione e gestione di strutture o comunità terapeutiche agricole,	
	fattorie didattiche, finalizzate alla didattica ed alla terapia attraverso l'uso	
	di animali (ippoterapia, dogterapia, ecc.).	
	B) attività produttive e di servizi per favorire l'inserimento lavorativo di per-	
	sone svantaggiate, quali:	
	1) organizzare e gestire servizi di catering all'interno ed all'esterno di strut-	
	ture (civili abitazioni, locali pubblici, parchi all'aperto);	
	2) produrre e commercializzare prodotti tipici locali e non;	
	3) gestire servizi turistici e ricreativi;	
	4) gestire direttamente impianti, aziende e laboratori, per il reinserimento	
	sociale di giovani, ammalati, disadattati e svantaggiati, in tutte le loro for-	
	me, nonché attuare la commercializzazione dei beni prodotti;	
	5) partecipare a gare pubbliche e private per l'erogazione di	
	servizi in genere, quali la manutenzione, pulizia, custodia di beni;	
	6) assumere commesse da terzi;	
	7) stipulare accordi e convenzioni con gli enti pubblici per il raggiungimen-	

	to degli scopi sociali;	
	8) organizzare e gestire corsi di formazione pre-professionali e di riqualifica-	
	zione professionale;	
	9) gestione del Servizio notifiche;	
	10) informatizzazione e sistemi informativi di enti locali;	
	11) servizi sociali, scolastici, biblioteche, mense e trasporto scolastico;	
	12) gestione di impianti di illuminazione pubblica;	
	13) gestione di centri Informa giovani e centri di aggregazione giovanili;	
	4) gestione di entrate comunali, tributi e pubbliche affissioni;	
	15) pulizia e manutenzione edifici comunali;	
	16) gestione del servizio idrico integrato;	
	17) organizzazione e gestione gemellaggi, manifestazioni culturali, turisti-	
	che e sportive, spettacoli e celebrazioni;	
	18) gestione in proprio o per conto terzi di strutture pubbliche e private, at-	
	te ad ospitare animali randagi;	
	19) organizzazione e gestione di servizi di interesse pubblico, mostre, confe-	
	renze, fiere e mercati;	
	20) organizzare e gestire in convenzione con Enti pubblici o	
	privati, servizi di manutenzione del verde pubblico o privato, raccolta diffe-	
	renziata dei R.S.U.;	
	21) organizzazione e gestione di corsi di formazione e di informazione;	
	22) progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di	
	promozione e commercializzazione, assistenza, tutoraggio per	
	nuove iniziative imprenditoriali, associative, sociali;	
	23) attività di manutenzione ordinaria, che hanno la principale finalità di	

	assicurare la piena funzionalità dei beni e servizi di proprietà privata e/o	
	di enti pubblici;	
	24) gestione ordinaria del servizio di manutenzione verde pubblico e/o pri-	
	vato;	
	25) gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà	
	pubblica;	
	26) attività di gestione dei cimiteri comunali;	
	27) servizi di pulizia, sanificazione, derattizzazione, disinfestazione, disinf-	
	zione di ambienti civili ed industriali, uffici, condomini, negozi, magazzini,	
	stabilimento enti pubblici e privati;	
	28) erogazione servizio di lettura contatori d'acqua per enti	
	comunali;	
	29) creazione e gestione di strutture, azioni e misure atte a	
	diffondere e valorizzare il patrimonio culturale e folkloristico;	
	30) gestione di strutture finalizzate a valorizzare e difendere il patrimonio	
	storico-archeologico e paesaggistico - ambientale del territorio;	
	31) organizzazione e gestione di servizi di piccola manutenzione di immobi-	
	li sia per conto di Enti pubblici che privati;	
	32) organizzazione e gestione di corsi di formazione per la qualificazione	
	del personale, in convenzione con Enti pubblici e/o privati;	
	33) gestione di servizi di corriere express, servizi postali	
	ecc.;	
	34) gestione di mense scolastiche, aziendali ecc., servizi scuolabus;	
	35) servizi di infortunistica stradale;	
	36) servizi di stampa, pubblicazione e diffusione di periodici, di manifesti	

	propagandistici ecc;	
	37) gestione di archivi, biblioteche, monumenti, musei, scavi	
	e parchi archeologici, storici e naturalistici;	
	38) gestione di attività turistico alberghiere ed extra alberghiere "Ostello	
	della Gioventù" il tutto finalizzato allo scambio culturale fra i giovani;	
	39) servizi di accoglienza, organizzazione di servizi di B&B	
	(Bed and Breakfast) e di alloggio in agriturismo;	
	40) promozione socio-culturale: salvaguardia, valorizzazione e gestione Beni Culturali, servizi socio-turistici;	
	41) attività di salvaguardia ambientale: indagini socioambientali, servizi di	
	educazione alla legalità, ecc.;	
	42) gestione di parcheggi, autorimesse e servizi di manutenzione del territorio per conto di Enti pubblici e di privati;	
	43) progettazione, realizzazione e gestione di iniziative e attività di carattere culturale, ricreativo e sportivo;	
	44) progettazione, realizzazione e gestione di attività di animazione e ricreazione nell'ambito ricettivo - turistico;	
	45) promozione di attività nel campo turistico, ricettivo,	
	sportivo;	
	46) promozione e realizzazione di collaborazioni e scambi culturali con associazioni ambientali, enti cooperativi con finalità similari;	
	47) gestione ordinaria del servizio di manutenzione verde pubblico e/o privato;	
	48) attività di gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà pubblica;	

	49) installazione e manutenzione di sistemi per la produzione di energia da	
	fonti rinnovabili;	
	50) gestione di musei, biblioteche, sagre, eventi e manifestazioni pubbliche	
	e private;	
	51) creazione e gestione di alberghi, hotel, alloggi, camere,	
	bed and breakfast o altra tipologia ricettiva per ospitare turi-	
	sti, congressisti, o altro;	
	52) gestione di servizi di promozione del territorio; gestione di attività colle-	
	gate al turismo, come escursioni, guide turistiche, maneggi, ecc.;	
	53) gestione e svolgimento di lavori di manutenzione edile, stradale, giardi-	
	naggio, verde attrezzato;	
	54) gestione di strutture sportive in genere (palestre, campo	
	di calcio, campi da tennis, ecc.);	
	55) attività di stampa e distribuzione di opuscoli informativi, libri, manife-	
	sti o altro riguardante le arti grafiche, tipografiche e pubblicitarie;	
	56) la gestione di mense scolastiche, aziendali o chioschi;	
	57) gestione servizi attinenti la ristorazione, come lavanderie, pulizie, ecc.;	
	58) creazione e gestione di laboratori per arti e mestieri (impagliatori, intar-	
	siatori, ceramisti, sarti, ecc.);	
	59) apertura e gestione negozi per la vendita di prodotti tipici sia gastrono-	
	mici che di oggettistica;	
	60) servizi attinenti la formazione di personale in tutti i	
	settori (lavorativo, informatico, gestionale, turistico, ecc.).	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in	
	materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	

	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	I suindicati servizi potranno essere acquisiti anche tramite partecipazione	
	a gare d'appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo Stato	
	e gli altri enti Pubblici	
	qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della Coopera-	
	tiva.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o u-	
	tili alla realizzazione degli scopi sociali,ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificati-	
	ve ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla	
	legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono defi-	
	nite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci operatori ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci operatori ordinari:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	

	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni con-	
	cernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produt-	
	tivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al ri-	
	schio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori ordinari persone fisiche e/o	
	giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari re-	
	quisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità	
	professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponi-	
	bile.	
	I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro	
	destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.	
	381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi	
	della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori ordinari anche le persone giuridiche nei	
	cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle coo-	
	perative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in	

	proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività	
	svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la va-	
	lutazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi so-	
	no disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interes-	
	se o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle de-	
	cisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che	
	partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Or-	
	gano amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli	
	arti. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	

	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di alme-	
	no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statu-	
	to:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo	
	anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Orga-	
	no amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato	
	la deliberazione di esclusione.	
	Chi intende essere ammesso come socio della Cooperativa dovrà	
	presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	

	delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore, al limite minimo e mas-	
	simo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente sta-	
	tuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata, a cura degli Amministratori sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deli-	
	berazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli inte-	
	ressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i	
	soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi dei socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo ammini-	

	strativo:	
	- della quota di capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultan-	
	te dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa	
	di morte.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società, Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono dar-	

	ne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre	
	mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutua-	
	listico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del-	
	l'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a	
	60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valo-	
	re delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo;	

	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Coopera-	
	tiva in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali	
	materie verranno risolte come per legge.	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successi-	
	vo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitata-	
	mente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al-	
	l'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3	
	del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	

	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 14	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci ces-	

	sati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non	
	sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenu-	
	to operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-	
	nata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dai rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mu-	
	tualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove pre-	
	viste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limi-	
	ti di quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, pos-	
	sono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della	
	legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Eu-	
	ro 500,00 (cinquecento/00)	
	ciascuna.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte	
	e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicar-	
	ne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo ammini-	
	strativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	

	con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emes-	
	se;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi at-	
	tribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in	
	relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento del-	
	l'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovven-	
	tori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	

	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costi-	
	tuito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al-	
	l'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del	
	valore minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) e massimo conforme a legge.	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	3) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci recedu-	

	ti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	5) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	
	sere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Ammini-	
	stratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccoman-	
	data, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel	
	precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunica-	
	to al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della co-	
	municazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del-	
	l'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)giorni qualora venga re-	
	dato il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministrato-	
	ri nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione de-	
	gli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla leg-	
	ge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizio-	
	ni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal co-	
	dice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di ri-	
	serve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le co-	

	operative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata conside-	
	rando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Co-	
	operativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamen-	
	to.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	

	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e dei Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale mo-	
	dificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure tutte	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono esse-	
	re adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al suc-	
	cessivo art. 27.	
	Art. 25	
	(Decisioni dei soci mediante consultazione scritta	
	o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazio-	
	ne scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisio-	
	ne sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà av-	

	venire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposi-	
	to documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà esse-	
	re redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documen-	
	to ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o con-	
	trario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscon-	

	tro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può espri-	
	mere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio	
	sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti at-	
	tribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno esse-	
	re trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla	
	legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o	
	più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un ter-	
	zo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci `debbono essere adot-	
	tate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccoman-	
	data A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata otto giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché	
	in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assembleasi re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci	
	effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	

	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente infor-	
	mato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti po-	
	sti all'ordine del giorno.	
	Art. 28 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua parte-	
	cipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo	
	comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente al-	
	l'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scrit-	

	ta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla mede-	
	sima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministra-	
	tore o dipendente della Società come disposto nell'art. 2372 del codice civi-	
	le.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bian-	
	co.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in	
	sua assenza dai vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla perso-	
	na designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da nota-	
	io.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto	
	da tre membri.	
	L'organo amministrativo è scelto tra i soci cooperatori, oppure tra le perso-	
	ne indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superio-	
	re a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Art. 32 (Compiti dell'organo amministrativo)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	

	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ec-	
	cezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di eser-	
	cizio della delega.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle qua-	
	li vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi ur-	
	genti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci ef-	
	fettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, te-	
	nendo conto dei particolari compiti attribuiti ad	
	alcuno di essi.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	

	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. E' perciò autorizzato a riscuote-	
	re, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed	
	a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Ha pertanto anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti at-	
	tive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria	
	e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione; potranno conferi-	
	re speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministrato-	
	ri, ad altri soci, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomi-	
	na un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la	
	sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui	
	all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti,	
	se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	la D.Lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.39,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversi la	
	qualità di socio;	

	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato secon-	
	do le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conci-	
	liazione della Cooperazione.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione finale del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	

	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per discipli-	
	nare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti	
	lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazio-	
	ne dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche sta-	
	tutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 41	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione dei capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative a mutualità prevalente".	

	Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni pre-	
	viste dall'Art.82 secondo periodo III comma del D.lgs 117/2017 (esenzione	
	da imposta di registro). Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo	
	(Art.82 V comma del D.lgs 117/2017).	

38 di 38